



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Deliberazione n. 174 del 21 OTT. 2011

**OGGETTO: Ricorso per l'esecuzione del giudicato "Lenzo Francesco c/Provincia". TAR Sic. sez. CT. Ric. not. 20/09/2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

**PRESENTE**

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

## **DELIBERA**

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento  
U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie  
U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

**OGGETTO: Ricorso per l'esecuzione del giudicato "Lenzo Francesco c/Provincia". TAR Sic. sez. CT. Ric. not. 20/09/2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

### PROPOSTA

**PREMESSO** che il Tribunale di Messina sez. Lavoro, con sentenza n. 1639/09, ha condannato questa Provincia a corrispondere al dott. Lenzo Francesco, già dipendente dell'Ente, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese processuali;

**CONSIDERATO** che, a seguito della notifica della suddetta sentenza, la Provincia ha provveduto a liquidare al ricorrente l'equo indennizzo e le spese legali, non potendo corrispondere la pensione privilegiata poichè l'erogazione di tale beneficio è di competenza dell'INPDAP e, pertanto, il provvedimento giudiziale appare ineseguibile nei confronti di questo Ente;

**CHE**, tuttavia, il medesimo Istituto di Previdenza, nonostante sia stato ripetutamente sollecitato all'adempimento, non vi ha dato seguito;

**CHE** con atto notificato il 20/09/2011 il dott. Lenzo Francesco ha chiesto al TAR Sic. sez. CT la condanna dell'Ente all'esecuzione della sentenza n. 1639/09 del Tribunale di Messina sez. Lavoro e, nel caso di mancato adempimento, la nomina di un commissario "ad acta";

**CHE**, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DATO ATTO** che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 5.450,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, che vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

**VISTO** il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04/08/06;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERI** di:

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione al ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto innanzi al TAR Sic. sez. CT da Lenzo Francesco con atto notificato il 20/09/2011, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 5.450,00= al lordo degli oneri di legge;


**IMPEGNARE** con il presente provvedimento la somma di € 5.450,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente;

**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Allegati:

- 1) Ricorso not. 20/09/2011;
- 2) Sentenza n. 1639/09 Trib. Me sez. Lavoro.

Il responsabile dell'Unità Operativa


  
13.10.11

IL DIRIGENTE



Li. 17.10.2011

L'Assessore al Contenzioso

21-X-2011 

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 17. 10. 2011

IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Galabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21 OTT. 2011

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1026 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Importo € 5450,20

Disponibilità Cap. 2760 Bil. 2011

Messina 21/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Galabrò

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to **Dott. Antonino TERRANOVA**

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

Messina li. \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to **Comm. Dott. Giuseppe SPADARO**

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

**30 OTT. 2011**

che la presente deliberazione 4 pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

F. copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **26 OTT. 2011**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Avv. Anna Maria TRIPPO**



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
Sezione di Catania  
Via Dogali, 50 - 98100 MESSINA

MESSINA

COPIA

All'On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO per la regione Sicilia  
Sezione di Catania,

1° D.P. LEGALS

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
20 SET 2011
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

**RICORSO**

per l'esecuzione del giudicato

nell'interesse del dott. Lenzo Francesco, nato a S. Angelo di Brolo  
(ME) il 02/02/1935, cod. Fisc.: LNZ FNC 35B02 I283I, elettivamente  
domiciliato in Messina, via Dogali 50, presso e nello studio della sot-  
toscritta, avv. Giuseppa Santisi, che lo rappresenta e difende, per  
mandato in calce al presente atto, ricorrente;

**CONTRO**

la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente in  
carica, con sede in Messina, Corso Cavour, resistente;

Oggetto: esecuzione della sentenza n.1639/09 del Tribunale di Mes-  
sina, Sez. Lavoro, emessa in data 15/04/2009.

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con la decisione in oggetto  
indicata, accoglieva la domanda dell'istante così decidendo: Il Giu-  
dice Unico, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronun-  
ciando, in accoglimento del ricorso proposto da Lenzo francesco in  
data 8 - 11- 2000 contro la Provincia Regionale di Messina, così  
provvede: - riconosce e dichiara il diritto del ricorrente alla liquida-  
zione dell'equo indennizzo con riferimento alla Tab. A D.P.R.  
n.834/81 cat. V n.16 nella misura del 60%; - condanna la Provincia  
Regionale di Messina a corrispondere al ricorrente l'equo indennizzo  
suindicato e la pensione privilegiata ordinaria, il tutto con interessi

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
21/09/2011  
Protocollo n°0031587/11

3263/06  
23 SET. 2011

MC

legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo effettivo, condanna, infine, la Provincia Regionale di Messina a rifondere al ricorrente le spese giudiziali, che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, nonché a pagare quelle di C.T.U. separatamente determinate.

La detta sentenza, veniva notificata al procuratore in giudizio della Provincia Regionale di Messina ed in forma esecutiva, veniva notificata, unitamente al precetto, alla stessa Amministrazione in data 15/05/09.

La medesima Amministrazione non proponeva appello alla citata sentenza, ma anzi, le dava parzialmente esecuzione, pagando al Lenzo l'equo indennizzo e le spese processuali, non provvedeva tuttavia a corrispondergli la pensione privilegiata ordinaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo.

Il dott. Francesco Lenzo, pertanto, si vedeva costretto a reiterare la propria domanda, facendo notificare, in data 04/12/2009, un nuovo precetto per la parte della sentenza a cui la Provincia Regionale non aveva dato esecuzione.

Con nota, prot. 44611 del 24/12/2009, inviata per conoscenza al procuratore dello stesso Lenzo, la Provincia Regionale di Messina comunicava all'INPDAP che, in esecuzione della detta sentenza, stava predisponendo gli atti necessari alla quantificazione e liquidazione di quanto dovuto all'ex dipendente dott. Francesco Lenzo. Sosteneva,

inoltre, in detta missiva, che, essendo l'attribuzione di tale beneficio competenza dell'INPDAP si sarebbe provveduto ad avviare procedura di rivalsa tendente al recupero delle somme versate dall'Ente.

A tale dichiarazione, però, non faceva seguito alcuna concreta iniziativa e, così, dopo numerosi solleciti, sia verbali che scritti, il dott. Lenzo si vide costretto a far notificare, in data 28/04/2011, un nuovo atto di precetto, per la parte di sentenza a cui non si era data esecuzione.

All'inerzia della medesima Amministrazione, l'odierno ricorrente, inoltrò in data 14/06/2011, per mezzo del proprio legale, una nuova nota di richiesta, inviata anche all'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali / Serv.3 Vigilanza e controllo degli Enti locali - Ufficio Ispettivo, senza ricevere alcun riscontro.

Da quanto sopra, emerge inconfutabilmente che la Provincia Regionale di Messina non si è uniformata al giudicato della sopra indicata sentenza, emanando gli opportuni provvedimenti amministrativi per l'erogazione della pensione privilegiata ordinaria con rivalutazione ed interessi, così come disposto.

#### IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 104/2010, sussiste l'inottemperanza della pubblica amministrazione e, pertanto, si può agire per conseguire l'attuazione del provvedimento di cui in oggetto; altresì sono dovuti nelle more gli interessi legali e rivalutazione in favore del ricorrente, così come, per altro, disposto in sentenza. Il ricorrente, inoltre,

ha subito notevoli danni, patrimoniali e non, dalla mancata esecuzione, di cui si chiede il risarcimento ai sensi degli artt. 112 comma 3 e 30 comma 2 del D. Lgs. 104/2010.

Ciò premesso, chiede all'On.le T.A.R. adito di accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI:

- A) procedere all'esecuzione della sentenza n.1639/00, emessa in data 15/04/09 dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, spedita in forma esecutiva il 28/04/09, mediante assegnazione di un breve termine alla Provincia Regionale di Messina inadempiente per l'emissione del provvedimento amministrativo e di nominare un commissario "ad acta", il quale alla scadenza del predetto termine, senza che l'amministrazione vi abbia provveduto, si surrogi ad essa nell'emanare il provvedimento;
- B) condannare la stessa amministrazione al risarcimento del danno che si riserva di quantificare nei modi e termini di legge, o che sarà determinato in via equitativa da codesto On.le T.A.R.;
- C) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute;
- D) Condannare la stessa amministrazione al pagamento delle spese e compensi tutti per il presente giudizio.

Si dichiara a norma dell'art.14 del DPR 30 maggio 2002 n.115, che il valore della causa è ricompreso nello scaglione tra €. 52.000,00 e 260.000,00 della relativa tabella.

Messina li 13/03/11

Avv. Giuseppa Santisi  
*Avv. Giuseppa Santisi*

Io sottoscritto, informato della possibilità di ricorrere al procedimento di conciliazione di cui all'art.4 D.Lgs.28/10 e dei benefici fiscali di cui agli art.17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio l'avv. Santisi Giuseppa eleggendo domicilio in Messina, via Dogali 50, e autorizzando il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, informato delle modalità e finalità.

*F. Francesco Longo*


Vera ed autentica la superiore firma.

Messina li, 18/04/14  
*Avv. Santisi Giuseppa*

Presidente pro-tempore della Procura Regionale di  
Messina  
Messina, Corso Carovv.

*di imp. avv. Trimarchi S. G.*

20/4/14



The following information is being provided to you for your information. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. Please contact your agent for more information.

This document is not to be used as a contract.

29217

Item	Amount	Balance
Direct		
Transfer		
Exp		
10%		
Payoff		
TOTAL		
Message		

6%

10 SET. 2011

TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1039/08  
457/100  
11025

Il Giudice del Lavoro dott.ssa BEATRICE CATARSINI  
all'udienza del 15 aprile 2009  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa vertente tra  
LENZO FRANCESCO nt. il 2.2.1935 a S. Angelo di Brolo e res. in Messina, rappresentato e difeso dal  
domiciliatario avv. G. Santisi.....RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  
G. Carrara (presso lo studio dell'avv. P. Carrozza.....RESISTENTE

Oggetto: causa di servizio.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 8 - 11 - 2000 Lenzo Francesco, già dipendente della Provincia Regionale di Messina con qualifica di dirigente del settore amministrativo II° qual. dirig., adì questo giudice lamentando di essere affetto da malattie comportanti invalidità lavorativa, contratte a causa dell'attività svolta, già denunciate all'ente - datore di lavoro, e chiese il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con condanna delle Ferrovie dello Stato alla corresponsione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, con benefici economici conseguenziali, oltre alla vittoria di spese e compensi difensivi.

Evidenziava, in fatto, che la patologia "vasculopatia cerebrale acuta" (in relazione alla quale era stato ricoverato in data 8.4.1997) era da considerarsi insorta a seguito di squilibri pressori legati a condizioni lavorative particolarmente stressanti avendo egli ricoperto contemporaneamente la dirigenza dei settori programmazione, controllo di gestione e sistemi informativi, sviluppo attività economiche primarie e terziarie, e del comparto politiche economiche e comunitarie ed essendogli stata, altresì, affidata la redazione della pianta organica.

Costituendosi nel giudizio, la Provincia Regionale di Messina si oppose alle domande e ne chiese il rigetto, adducendo assenza di rischio professionale e insussistenza della dipendenza da causa di servizio della sofferta patologia. In via preliminare eccepì il difetto di giurisdizione ordinaria, avendo l'istante cessato il rapporto di lavoro in data anteriore al 30.6.1998, l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e

*Milla*

per il mancato esaurimento della fase amministrativa.

Accolta parzialmente l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta, veniva disposta C.T.U. e in esito al deposito della relazione e dei successivi chiarimenti ne veniva disposto il rinnovo.

Dopo il deposito del nuovo elaborato peritale la causa, all'udienza del 15 aprile 2009 è stata decisa come da dispositivo in atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la giurisdizione del Giudice del Lavoro su entrambe le domande avanzate in ricorso, in esito ad un più approfondito esame della problematica relativa al riparto di giurisdizione ed alla luce della giurisprudenza formatasi più di recente, così, revocando l'ordinanza emessa in data 10.10.2001 in corso di giudizio.

L'art.45 comma 17° del D. Lgs. 31.3.1998 n.80 espressamente conserva alla giurisdizione amministrativa, infatti, le controversie di cui all'art.68 D.Lgs. 3.2.1993 n.29 relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, secondo uno schema già utilizzato, in precedenza, in occasione della privatizzazione di vari enti pubblici ( ad es. con l'art.10 comma 2° D. Lgs. 26.2.1994 n.143 per la privatizzazione dell'ANAS, con l'art.1 del D.L. 6.5.1994 n.269 per la trasformazione degli enti pubblici in enti pubblici economici, con l'art. 5 comma 3° del D. Lgs. 30.6.1994 n.509 per la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ).

Le soluzioni finora sostenute in tema di riparto di giurisdizione sono state sostanzialmente tre:

- quella relativa al " periodo del rapporto " (v. Cass. S.U. 21.12.2000 n.1323) secondo cui occorre far riferimento al periodo lavorativo interessato dalla controversia: tale tesi mostra il difetto di un possibile contrasto fra giudicati e di un frazionamento delle pretese del lavoratore in tutti i casi, non infrequenti, in cui la controversia abbia ad oggetto diritti maturati prima e dopo il 30.6.1998, oltretutto la possibilità di riaprire rapporti già esauriti in relazione ad emolumenti negati dal g.a. e precedenti alla data di discrimine;
- quella della "nascita del diritto" che identifica la giurisdizione in base all'epoca di insorgenza della fattispecie costitutiva del diritto azionato (v. Trib. Terni ord. 3.11.1998, Trib. Roma ord. 2.7.1999). Anche i sostenitori di questa tesi accordano, tuttavia, una deroga ad essa nell'ipotesi in cui l'accoglimento della pretesa comporti l'eliminazione di un atto di organizzazione della p.a., per cui se tale atto è successivo al 30.6.1998 la g.o. apparterrebbe, comunque, al g.o.. Alla soluzione così prospettata è stato, tuttavia, obiettato di essere in contrasto col dato letterale della legge e di far confluire la maggior parte delle controversie innanzi al g.a. in base alla considerazione che qualsivoglia diritto si perfeziona con il contratto di lavoro;
- quella del "fatto storico costitutivo", tuttora dominante, per cui occorre far riferimento al momento in cui si è verificato il fatto materiale posto a fondamento della pretesa, ossia la situazione storica che ha dato origine alla contestazione (v. Trib. Roma ord. 15.4.1999, Pretura Pisa ord.17.10.1998, Trib. Roma ord. 24.7.1999, TAR Sicilia 22.10.1999 n.2104).

La questione è stata, pertanto, affrontata in sede di legittimità da Cass. S.U. 20.11.1999 n.808, con orientamento confermato dalla maggior parte delle successive pronunce (v. Cass. S.U. 24.2.2000 n.41,



7.11.2000 n.1154), e la soluzione accolta pone l'accento sul dato storico costitutivo dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. In base ad essa ogni volta in cui il diritto o la lesione di esso nasca da un atto, sia esso configurabile quale provvedimento amministrativo ovvero di gestione del rapporto, la giurisdizione sarà determinata dal momento di emanazione dell'atto da cui trae origine la pretesa giudiziale (v. Cass. S.U. 7.3.2001 n.89). Anche tale tesi, tuttavia, applicata ai casi di pretese fondate su fatti protratti nel tempo e verificatisi prima e dopo il 30.6.1998 (es. differenze retributive maturate ante e post, in base ad un preteso inquadramento superiore) mostra il fianco alla frammentazione di giurisdizione ed al sacrificio della posizione soggettiva individuale tutte le volte in cui la pretesa costitutiva non potrebbe essere più fatta valere innanzi al g.a. per lo spirare del termine decadenziale del 15.9.2000.

Si tratta, pertanto, di individuare a quale "periodo lavorativo" attenga la questione oggetto della controversia. Appare pacifico che il ricorrente contesti, con il presente giudizio, il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui soffre, con le relative conseguenze in termini di negazione dei benefici economici connessi al riconoscimento suddetto. E' certo, dunque, che volendo far riferimento all'epoca di insorgenza della situazione giuridica di diritto soggettivo invocata dall'istante ricorrente dovrebbe ritenersi la "questione" anteriore al 30.6.1998, dal momento che il diritto invocato in ricorso sarebbe sorto prima della data predetta (la domanda amministrativa è, infatti, del 24.7.1997, e che solo il comportamento inottemperante del datore di lavoro ne avrebbe impedito il pieno riconoscimento negli anni successivi, ma pur sempre in relazione a pretesa relativa al periodo indicato.

Ritiene questo giudice, tuttavia, che il criterio guida debba conformarsi alla regola generale imposta dalla legge delega 15.3.1997 n.59 il cui art.11 comma 4° enunciava, quale obiettivo da perseguire, quello dell'estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa (lett.a) e devolveva al G.O. "entro il 30 giugno 1998", "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle p.a., ancorchè concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione". L'art.63 del D. Lgs. 30.3.2001 n.165 (c.d. T.U.P.I.) in cui è confluito il precedente art.68 del D. Lgs. n.29/93, come sostituito dall'art.33 del D. Lgs. n.546/93 e poi dall'art.20 del D. Lgs. n.80/98 e successivamente modificato dall'art. 18 del D. Lgs. n.387/98, in attuazione della legge delega ha previsto la devoluzione al G.O., in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a. di cui all'art.1 comma 2° (che identifica, appunto, le amministrazioni interessate dalla riforma) ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4° (procedure concorsuali per l'assunzione ed atti di c.d. alta amministrazione), incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti che, se rilevanti ai fini della decisione, possono essere dal G.O. disapplicati, se illegittimi.

Proprio con riferimento specifico a quanto contenuto nella citata disposizione l'art.69 del T.U.P.I., quale norma transitoria, identifica il criterio temporale di cui si è detto recitando testualmente: "sono attribuite al giudice del ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art.63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998....".

*MLL*

Pur partendo, pertanto, dal principio di residualità della giurisdizione amministrativa, ritiene questo decidente che la giurisdizione sia del G.A. in tutti i casi in cui il contrasto tra le parti (con ciò dovendosi intendere il termine "questione") sorga in epoca anteriore al 30.6.1998 e in qualche modo si esaurisca entro tale data, nel senso che non emergano ulteriori ragioni giuridiche di contrasto in epoca successiva, determinate dall'emanazione di atti organizzativi o gestionali della p.a. successivi al 30.6.1998, che invece nel caso di specie sussistono. Applicando tale principio, pertanto, la giurisdizione appartiene al G.A. nel caso in cui, successivamente al 30 giugno 1998 è prospettata solo una perdurante inerzia dell'amministrazione nell'attuazione di delibere o decisioni precedenti mentre deve affermarsi la giurisdizione ordinaria ogni volta in cui il contrasto si riproponga, dopo il discrimine temporale, per effetto di nuovi atti la cui emanazione impone una nuova valutazione delle reciproche posizioni giuridiche delle parti in gioco, come nel caso di specie, essendo stato notificato nel caso oggetto di causa il parere della Commissione Medica Ospedaliera nel settembre 2000, su visita avvenuta il 20.3.2000.

Nel merito, infine, la domanda è accoglibile.

Il primo C.T.U. nominato in corso di ha escluso che sussistessero i requisiti medico - legali per il riconoscimento della eziologia professionale in relazione all' affezione lamentata dal ricorrente, e correttamente individuata in " esiti di ictus cerebrale ", derivante da un fatto ischemico interessante l'emisfero encefalico sinistro in territorio Silviano (risultando ciò dall'esame TC del 10.4.1997 e del 11.4.1997) con giusto interessamento dell'emisoma destro che presenta modesti deficit dei movimenti. Nel caso specifico il gentilizio risultava positivo per episodi ictali (madre e un fratello) e per neoplasia (padre). Riferiva il ricorrente in anamnesi sia uso di tabacco da fumo che ipertensione dal 1995, oltre ad una vita lavorativa stressante per compiti e per intensità. Da quanto evidenziato il primo c.t.u. ha rilevato che nella genesi dell'episodio ischemico patito dall'interessato, in assenza di eventi traumatici, dovevano considerarsi preponderanti i fattori endocostituzionali, l'ipertensione arteriosa e l'uso di tabacco da fumo rispetto allo stress derivante dall'attività lavorativa che, dunque, il ct.u. non sottovalutava, ma riteneva di carattere assolutamente marginale nel determinismo della patologia sofferta.

Ritenendo, tuttavia, che sul punto specifico le conclusioni peritali non fossero adeguatamente approfondite e convincenti si è disposto il rinnovo della c.t.u..

Il secondo C.T.U. ha, invece, ritenuto sussistente il nesso etiologico fra la patologia suddetta e l'attività lavorativa sotto il profilo della concausalità efficiente e preponderante, ma ritiene questo decidente che la nuova c.t.u. appaia carente non avendo il consulente preso in alcun modo in considerazione gli ulteriori fattori di rischio presenti nel ricorrente e già evidenziati dal primo c.t.u. e non avendo neppure supportato con giudizio medico legale il proprio convincimento di prevalenza concausale nel determinismo della patologia del fattore stressante.

Si è, dunque, disposta una terza c.t.u. e il consulente da ultimo nominato ha riconosciuto la patologia "ischemia cerebrale in territorio silvano sinistro in soggetto con aterosclerosi del sistema vascolare cerebrale" dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla 5° cat. della Tab.A del D.P.R. n.834/81 al n.16 con inabilità del 60% e con diritto dello stesso a percepire la pensione privilegiata ordinaria in quanto ritenuto inabile a disimpegnare le funzioni cui era preposto proprio a causa delle menomazioni proprie e del danno all'integrità psico - fisica derivanti dall'ictus cerebrale.

Il c.t.u. da ultimo nominato, pur riconoscendo il valore di concause ai fattori extralavorativi e bene evidenziati nel



caso di specie (al contenuto della c.t.u. qui integralmente si rimanda) ha bene evidenziato il ruolo di concausa efficiente e determinate giocata, nel caso di specie, dal fattore "stress" cui il ricorrente, in considerazione delle mansioni svolte e dei gravosi incarichi cui era sottoposto, era certamente esposto (vedasi, in particolare, le valutazioni medico legali di cui alle pag. 53 e 54).

In accoglimento del ricorso va, quindi, condannata la Provincia regionale di Messina a corrispondere a Lenzo Francesco l'equo indennizzo ascrivendo la patologia dalla quale lo stesso è affetto alla 5° cat. della Tab.A del D.P.R. n.834/81 al n.16 ed al pagamento della pensione privilegiata, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo.


Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, così come quelle delle C.T.U., liquidate nel corso del giudizio.

P Q M

Il Giudice Unico,

sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da Lenzo Francesco in data 8 - 11 - 2000 contro la Provincia Regionale di Messina, così provvede:

- riconosce e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo con riferimento alla Tab.A D.P.R. n.834/81 cat. V n.16 nella misura del 60%;
- condanna la Provincia Regionale di Messina a corrispondere al ricorrente l'equo indennizzo suindicato e la pensione privilegiata ordinaria, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo effettivo;
- condanna, infine, la Provincia Regionale di Messina a rifondere al ricorrente le spese giudiziali, che liquida in complessivi €.1.800,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, nonché a pagare quelle di C.T.U., separatamente determinate.

Il Cancelliere  CANCELLIERE C1 SUPER  
Angelo Lucentini

Il Giudice Unico del Lavoro  


Depositata in Cancelleria il.....

Il Cancelliere  CANCELLIERE C1 SUPER  
Angelo Lucentini



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
GIUDICE UNICO - SEZIONE LAVORO

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma  
esecutiva a richiesta

dell'avvocato ..... *G. Scettri* .....

nell'interesse di ..... *X. H. Comella P.* .....

Per uso esecuzione

28 APR 2009

Messina, li .....

*Il Cancelliere*

*CIRIACO Concerca*

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sono richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.*

Messina, li .....

28 APR 2009

*Il Cancelliere*

*CIRIACO Concerca*

avv. Giulia Carrozza, procuratore e sostituto della Procura  
Repubblica di Messina  
Messina, via C. Battisti 167 (ex scuola Carrozza)

A. 14/5/00 dell' *[Signature]*

ME 14-5-00



2) altra copia al sig. Presidente per tempo della Procura  
Repubblica di Messina, domiciliato per la carica in Messina,  
Corso Cavour, conseguentemente

dell' avv. *[Signature]*  
14/5/00  
*[Signature]*  
Bened